



Il Rettore

Viste le deliberazioni del Senato Accademico del 17 settembre 2007 e del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2007 con le quali è stato approvato il Regolamento Spin-off;

Preso atto della deliberazione del Senato Accademico del 7 maggio 2008 che ha modificato l'art.3 del Regolamento Spin-Off, al fine di omogeneizzarlo nel dettato e nelle competenze con il comitato previsto dal regolamento brevetti trasformandolo in "Comitato Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin-Off"

d e c r e t a

di emanare il regolamento di Ateneo in materia di costituzione di Spin Off, che allegato sub
a) forma parte integrante del presente decreto.

Reggio Calabria 9 maggio 2008



Il Rettore

(Prof. Massimo Giovannini)

Il Capo Servizio Autonomo Ricerca

(Dott. Domenico Cappellano)

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della disciplina e ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione di società aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi .
2. L'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, di seguito indicata come "La Mediterranea", infatti, in conformità ai principi generali di cui agli artt. 1 - 15 del proprio Statuto di autonomia, ed in attuazione di quanto previsto nel D.Lgs. 27.07.1999, n.297 e del D.M. di attuazione del 8.08.2000, n.593 e succ. integrazioni e modificazioni, intende promuovere la costituzione di società, per azioni o a responsabilità limitata, al fine di valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione.
3. Tali società, aventi lo scopo di cui al 1° comma, alla cui costituzione "La Mediterranea" concorre in qualità di socio secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento sono definite "Spin-off dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria".
4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le società partecipate da personale universitario per le medesime finalità, ma di cui "La Mediterranea" non detiene partecipazioni azionarie. Tali società sono definite "spin off esterni".

Art. 2 – Soggetti proponenti

1. La costituzione di uno Spin-off può essere proposta, esclusivamente da soggetti (denominati *soci proponenti*) aventi un rapporto con l'Università e rientranti in una delle seguenti categorie:
 - a. docenti e ricercatori universitari;
 - b. titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato;
 - c. laureandi, allievi dei corsi di laurea triennale o specialistica, di master universitari e di dottorati;
 - d. laureati, specializzati, dottori di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca;
 - e. dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
2. Oltre ai soci proponenti, sopra menzionati, può partecipare al capitale sociale dello spin-off ogni altra persona fisica, giuridica, pubblica o privata.
3. La proposta di attivazione di uno spin-off, previo parere favorevole del Comitato Spin off di cui all'art. 3, del Consiglio di Dipartimento che ospiterà la nuova iniziativa e di quello di afferenza dei proponenti è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Università che dovrà autorizzare la costituzione dello stesso indicando la eventuale quota di capitale che l'Università intende sottoscrivere.
4. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin-off tenuto dall' Università.

Art. 3 - Il comitato scientifico brevetti, trasferimento tecnologico e spin-off

1. È istituito il Comitato Scientifico Brevetti, Trasferimento Tecnologico e Spin-Off.
2. il Comitato è composto dal Rettore o da un suo delegato, da almeno altri tre docenti e/o ricercatori dell'Ateneo di cui due di riconosciuta esperienza nella ricerca applicata proposti dal Senato Accademico e uno con esperienze economico-giuridiche proposto dal Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni.



3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente a maggioranza degli aventi diritto per le prime due votazioni, e a maggioranza dei presenti nella terza. In caso di parità il voto del Rettore o del suo delegato vale doppio.
4. Su proposta del Presidente possono essere invitati nelle singole sedute o per la discussione di singoli punti, membri aggiunti provenienti dal mondo accademico e/o industriale particolarmente competenti e di comprovata qualificazione ed esperienza sotto il profilo scientifico, giuridico ed economico, in numero non superiore a due. Essi acquisiscono diritto di voto e contribuiscono a formare il numero legale per la validità delle adunanze cui partecipano.
5. Il Comitato **svolge funzioni** consultive su tutte le attività, iniziative e proposte in ordine alle quali il presente Regolamento prescriva l'acquisizione del parere del Comitato medesimo. In particolare, il Comitato formula il proprio parere al Consiglio di Amministrazione nei seguenti casi:
 - o sulle proposte di cessione a favore dell'Università di invenzioni e tecnologie da parte di ricercatori interni ed esterni;
 - o su tutte le proposte finalizzate alla valorizzazione e sfruttamento economico delle invenzioni e delle tecnologie di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - o su tutti gli atti negoziali che concernono lo sfruttamento economico delle invenzioni e le tecnologie, tutelate o meno, di cui l'Università è o diviene proprietaria;
 - o su tutte le clausole, particolarmente complesse, concernenti la proprietà industriale dei risultati di un'attività commissionata da terzi o svolta in collaborazione con terzi.
6. Il Comitato svolge, altresì, funzioni di promozione, supervisione e monitoraggio su tutte le attività di valorizzazione e sfruttamento delle invenzioni, avvalendosi del Servizio Autonomo Ricerca, che svolge funzioni di segreteria del Comitato medesimo.
7. Per la tutela brevettuale dei trovati di cui l'Università è proprietaria, spetta al Comitato proporre il conferimento degli appositi mandati ai consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale, mediante il ricorso a contratti stipulati secondo le norme e prassi vigenti.
8. Sono inoltre compiti del comitato la promozione, il monitoraggio delle attività di spin off e la valutazione delle proposte di nuove iniziative. Il Comitato, secondo quanto disposto al comma 1, può essere, di volta in volta, integrato da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore disciplinare di riferimento della proposta di spin-off.
9. L'attività di monitoraggio si concretizza con la redazione di una relazione annuale sullo stato degli Spin-off universitari costituiti da sottoporre al Rettore, al Senato Accademico al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo, sulla base della relazione, può disporre interventi correttivi, revocare autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con i suddetti Spin-off universitari.
10. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
11. La convocazione è disposta con avviso scritto indicante gli argomenti da trattare nella riunione, da inviare a tutti i componenti del Comitato con anticipo di almeno cinque giorni rispetto al giorno fissato per la seduta. È facoltà del Comitato disporre l'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti di particolare urgenza sopravvenuti dopo l'invio della convocazione
12. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, detratti gli eventuali assenti che abbiano inviato giustificazione scritta; per la validità delle decisioni è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti.
13. Su richiesta del Presidente o di un terzo dei componenti possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto, anche membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico .

14. Di ogni seduta del Comitato viene redatta apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
 15. Per una più approfondita valutazione di argomenti particolarmente complessi o delicati, alle adunanze possono essere chiamati a partecipare, previa autorizzazione del Presidente, i soggetti interessati. Il Comitato può richiedere il supporto di un referee, scelto tra almeno tre nominativi di esperti (di cui uno internazionale) forniti dai soggetti direttamente interessati alla materia da trattare.
 16. Qualora motivi di urgenza lo giustificano, il Presidente può decidere, per lo svolgimento di lavori del Comitato, di ricorrere all'utilizzo di mezzi telematici.
- Per quanto non disposto dal presente articolo sul funzionamento delle adunanze del Comitato, si osservano, in quanto applicabili, le norme per le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Forma giuridica e tipologie di Spin-off.

Gli Spin-off possono essere costituiti esclusivamente sotto forma di società a responsabilità limitata e di società per azioni.

Gli Spin-off disciplinati dal presente regolamento, inoltre, possono essere di due tipi:

1. “Spin-off di tipo A”: quando si avvalgono oltre che del Know-How anche delle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dall'Università.
2. “Spin-off di tipo B”: quando si avvalgono del Know-How dell'Università, ma di strutture e attrezzature proprie.

TITOLO II – COSTITUZIONE

Art. 5 – Procedura di costituzioni degli “spin off” universitari

1. I soggetti proponenti, come individuati dall'art. 2, presentano il progetto di spin off universitario alla preventiva approvazione del Centro di spesa di afferenza che dovrà esprimersi in merito all'eventuale richiesta di ospitalità iniziale della sede, all'assenza di conflitto di interessi nei confronti delle attività istituzionali condotte presso il centro stesso, agli oneri derivanti dall'obbligo di compartecipazione, nonché alle dovute autorizzazione del caso.
2. La proposta dovrà essere corredata di :
 - a. progetto tecnico-economico descrittivo della costituenda società;
 - b. piano finanziario;
 - c. descrizione del mercato di riferimento;
 - d. descrizione dei ruoli e delle mansioni dei proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off ;
 - e. modalità di partecipazione al capitale e definizione della quota di partecipazione richiesta a “La Mediterranea”, da definirsi in misura non superiore al 15% del capitale;
 - f. dichiarazione dei soggetti promotori relativa al tipo di rapporto che intendono instaurare con lo spin off, corredata da eventuale richiesta a modificare, ove necessario il proprio rapporto di lavoro con l'Università,

Art. 6- Condizioni di partecipazione dei soci proponenti.

La partecipazione dei soci proponenti lo spin-off, di cui all'art.2, comma 1, costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'Università. Il socio proponente, pertanto, deve partecipare al capitale dello Spin-



off impegnandosi a non cedere, per un periodo minimo di anni 1 dalla costituzione dello stesso, la propria partecipazione, salvo specifica autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Se il socio partecipante è un docente/ricercatore, un dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo o un assegnista di ricerca o un titolare di borse di studio post dottorato o dottorando di ricerca, allegare al relativo modello la seguente documentazione:

- a. Autorizzazione del Direttore Amministrativo (in caso di dipendente appartenente al ruolo del personale tecnico-amministrativo);
- b. Autorizzazione del Consiglio di Dipartimento (in caso di docente/ricercatore, assegnista di ricerca e/o titolare di borse di studio post dottorato);
- c. Autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato (in caso di dottorando di ricerca).

Art. 7- Partecipazione de “La Mediterranea”

1) La partecipazione de “La Mediterranea” alla costituzione degli Spin off è prevista alle seguenti condizioni:

- a. Negli Spin-off di tipo A: la quota di partecipazione dell'Università, non potrà superare di norma il 15% del capitale sociale.
- b. Negli Spin-off di tipo B: la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere di norma superiore al 10%.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Comitato Spin-off, ricorrendo particolari motivi di convenienza e/o opportunità, può autorizzare l'Università, a superare i limiti di partecipazione agli Spin-off sopra indicati.

2) E' considerazione essenziale per la partecipazione de “La Mediterranea” che lo spin off da essa partecipato non svolga attività in concorrenza con quelle di ricerca e/o di consulenza prestate dall'Università medesima ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni per conto terzi.

3) Lo statuto dello spin off dovrà prevedere tra l'altro che:

- a. in caso di trasferimento delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin off ivi compresa “La Mediterranea”, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e secondo i criteri indicati al successivo comma 4 lett.c);
- b. lo spin off sia amministrato da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri e sia riservata a “La Mediterranea” la nomina di un amministratore;
- c. i soci abbiano diritto di recesso in caso di dissenso su alcune delle deliberazioni di cui al successivo comma 4, lett.c);

4) I soci dello spin off dovranno accettare la sottoscrizione di patti parasociali di durata non superiore a cinque anni, in cui sia previsto che:

- a. debbano essere approvate preventivamente da “La Mediterranea” le deliberazioni riguardanti: (i) variazioni del capitale sociale; (ii) modifiche dell'oggetto sociale; (iii) proroga del termine; (iv) modifiche delle regole di circolazione delle azioni;
- b. la partecipazione de “La Mediterranea” senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite,
- c. sia riconosciuta a “La Mediterranea” una opzione alla vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, in proporzione dei rispettivi apporti. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione de “La Mediterranea” medesima. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore dell'attivo netto dello spin off alla data dell'esercizio dell'opzione, da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le parti o in caso di dissenso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria;



- d. la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello spin off non possa eccedere i valori ordinari di mercato in situazioni analoghe;
- e. vengano fornite a "La Mediterranea" annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente;
- f. lo spin off possa esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 64, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n°30/2005) previa espressa autorizzazione dell'Università.

TITOLO III - RAPPORTI DEGLI SPIN-OFF CON L'UNIVERSITÀ

Art. 8- Convenzione tra Università e Spin-off

I rapporti tra l'Università e lo Spin-off sono regolati da un'apposita convenzione che dovrà essere concordata tra l'Università e lo Spin-off. Nella convenzione saranno regolati, a titolo indicativo e non esaustivo, seguenti aspetti:

- termini e condizioni inerenti all'utilizzo di apposito logo e apposito marchio "Spin-off dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria";
- l'uso del logo e del marchio è concesso a titolo gratuito agli "Spin-off dell'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria". Qualora l'Università cessi di esserne collaboratrice o socia, l'uso decade.
- modalità di utilizzo dei locali e risorse strumentali dell'Università per gli Spin-off di tipo A;
- eventuale licenza d'uso del know-how dell'Università;
- eventuale licenza d'uso dei brevetti di proprietà dell'Università;
- l'adesione alla possibilità di ospitare presso le aziende di Spin-off allievi di Corsi di Laurea di I e II livello, dottorati di ricerca ed altre attività istituzionali, per i periodi di tirocini formativi eventualmente previsti dai rispettivi Regolamenti didattici.

Art.9- Permanenza all'interno delle strutture dell'Università

Dovranno essere specificate all'atto della costituzione dello Spin-off le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature universitarie eventualmente utilizzati nello Spin-off e al personale.

La permanenza degli Spin-off all'interno delle strutture dipartimentali dell'Università non potrà eccedere i 10 anni, prorogabili, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori 10 anni. La proroga dovrà essere richiesta dallo Spin-off e sarà concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sentito il Consiglio di Dipartimento.

Art. 10- Proprietà intellettuale ed autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi.

1. Per quanto concerne la titolarità dei risultati tecnico-scientifici realizzati nell'ambito dell'attività dello Spin-off si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari in materia di brevetti e di proprietà intellettuale dell'Università e dalla normativa nazionale in materia.
2. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off è della nuova società.
3. L'utilizzo del nome e del logo dell'Università da parte degli spin-off è regolato dalle seguenti disposizioni:



- Il marchio “*Spin-off dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria* (c.d. “*marchio spin-off*”) potrà essere concesso anche agli spin-off in cui l’Università non partecipi ovvero cessi di partecipare al capitale sociale.
 - Il logo dell’Università potrà essere esclusivamente utilizzato in associazione con il “*marchio spin-off*”.
 - Il NOME dell’Università non potrà essere utilizzato con modalità e/o in forme separate e diverse da quelle insite imprescindibilmente nell’uso del logo e del “*marchio spin-off*”.
 - Il “*marchio spin-off*” ed il logo dell’Università non potranno essere usati se non congiuntamente con il marchio denominativo, figurativo o misto che lo spin-off intenderà utilizzare al fine di individuare e distinguere i propri beni e servizi prodotti, fermo restando che il logo dell’Università ed il “*marchio spin-off*” non potranno essere oggetto di registrazione da parte dello spin-off, né essere parte del marchio dell’azienda spin-off, che quest’ultimo sia registrato o meno.
 - L’uso del logo dell’Università e del “*marchio spin-off*” - nella loro riproduzione completa - potrà essere concesso per tutte le attività svolte dallo spin-off al fine della realizzazione di propri scopi statutari ed in particolare in tutti i rapporti con soggetti terzi.
 - La licenza d’uso del logo e del “*marchio spin-off*”, oltre a poter prevedere fattispecie tipiche di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all’utilizzo degli stessi, dovrà contemplare la riserva a favore dell’Università del diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione dell’uso del logo dell’Università e/o del “*marchio spin-off*” in presenza di cause o motivi che possano configurare un pregiudizio per l’Università, ancorché solo potenziale.
 - Lo spin-off dovrà impegnarsi a che l’uso del logo dell’Università e/o del marchio “*Spin-off dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria*” giammai leda l’immagine, il decoro e la reputazione dell’Università ovvero possa gettare discredito sul suo ruolo istituzionale, a pena dell’esercizio di tutte le azioni per la cessazione del fatto lesivo e salvo il risarcimento danno.
 - Lo spin-off dovrà impegnarsi a tenere indenne l’Università da qualsiasi obbligo risarcitorio derivante dall’utilizzo del logo dell’Università e/o del “*marchio spin-off*” da parte della stessa azienda spin-off, non potendo e dovendo l’Università essere in alcun modo responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura risultanti da un utilizzo indebito e scorretto del logo dell’Università e/o del “*marchio spin-off*”.
 - La concessione del logo dell’Università e/o del “*marchio spin-off*” potrà essere conferita gratuitamente e limitatamente alle attività dello spin-off.
 - Lo spin-off si deve impegnare a rispettare e garantire il divieto assoluto di concessione d’uso, di cessione o subconcessione totale o parziale a terzi del logo dell’Università e/o del “*marchio spin-off*”.
 - Tra le modalità d’uso oggetto di concessione è compresa anche quella di apporre il logo dell’Università e/o il “*marchio spin-off*” sul web site dell’azienda spin-off con link alla pagina web dell’Università, ma senza utilizzo del dominio “*unirc*”.
3. L’utilizzo del marchio “*Spin-off dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria*” del logo dell’Università è concesso agli spin-off sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l’Università contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo di progetto.

Art. 11-- Partecipazione del personale dello Spin-off e regime delle incompatibilità.

1. Il professore e/o ricercatore in regime di tempo pieno che proponga l’attivazione di uno Spin-off dovrà essere autorizzato per iscritto dal Rettore per l’espletamento delle attività relative allo Spin-off nonché per l’eventuale partecipazione al Consiglio di Amministrazione dello stesso.
Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento della attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell’Università, il professore e/o ricercatore



eventualmente anche socio, a meno che non richieda di essere collocato in aspettativa, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, salvo in ogni caso il diritto a conservare la propria partecipazione sociale.

2. Il professore ed il ricercatore in regime di tempo definito non necessitano di alcuna autorizzazione.
3. Il personale tecnico amministrativo può svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita purché meramente occasionale al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo ai sensi del "Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al conferimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio, al personale tecnico amministrativo da parte di enti pubblici e privati, nonché per il conferimento di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni o soggetti privati"
4. Il personale tecnico amministrativo che sia Socio dello Spin-off può essere anche autorizzato dal Direttore Amministrativo ad essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello Spin-off e svolgere attività per lo stesso alle condizioni di cui sopra.
5. I dottorandi, i titolari di assegni di ricerca e i borsisti possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita e non retribuita a condizione che tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca previo parere favorevole del Collegio dei docenti del Dottorato o del responsabile dell'assegno di ricerca o della borsa.
6. "La Mediterranea" provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off. Lo spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 12- Collegio arbitrale

Eventuali controversie che dovessero sorgere verranno risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno designato dall'Università, uno designato dal Consiglio di Amministrazione dello spin-off e un terzo, con funzioni di presidente, nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Il Collegio deciderà nelle forme dell'arbitrato irrituale e secondo equità.

Art. 13 – Spin off esterni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle società costituite o comunque partecipate da professori e/o ricercatori dipendenti dell'Università, di cui "La Mediterranea" non detenga partecipazioni azionarie. Per la disciplina delle stesse si fa rinvio alla normativa di riferimento vigente, interna ed esterna, nonché al sistema autorizzatorio prescritto in ragione del ruolo e dello status giuridico del personale dipendente dall'Università.
2. In siffatti casi è fatto obbligo al professore e/o ricercatore universitario di rispettare il regolare e diligente svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.
3. E' fatto, infine, obbligo al personale universitario che partecipi alla costituzione di uno spin off esterno di dare comunicazione all'ufficio entro 30 giorni dalla costituzione dello stesso, fornendo indicazioni precise in ordine a: oggetto sociale, sede, capitale sociale, personale dipendente partecipante e ruoli da questi rivestiti all'interno della neo società.

Art. 14- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.



Le modifiche che si ritenesse di apportare al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.

Tutti i riferimenti normativi presenti nel regolamento si intendono automaticamente modificati in caso di modificazione delle norme stesse apportate dal legislatore nazionale.